

ESSENTE REGISTRO... ESSENTE BOLLE... ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

24 LUG. 2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto
LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
- Dott. Alberto SPANO' - Consigliere -
- Dott. Michele DE LUCA - Consigliere -
- Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
- Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 10537/03

Cron. 15900

Rep.

Ud. 08/06/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CAROSI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;



2005
1703



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 668/02 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 09/04/02 - R.G.N. 2917/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/05 dal Consigliere Dott. Giancarlo
D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato GIULIANA SCOGNAMIGLIO per delega
RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito l'Avvocato NICOLA DE MARINIS per delega LUIGI
FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli
altri.

10537/03

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7.5.1999 al Tribunale di Roma Carosi Elisabetta conveniva in giudizio la RAI spa ed esponeva: che aveva collaborato con la RAI spa dal 1990 al 1997 in forza di 8 contratti a termine; che era stata assunta per specifici programmi con mansioni di addetta ai costumi, di approntamento dei camerini e di assistenza alla vestizione degli artisti; che dette mansioni erano caratterizzate da contenuti e modalità del tutto generici che prescindevano dallo svolgimento di singoli programmi e corrispondevano piuttosto ad esigenze generali dell'azienda; che il ricorso da parte della RAI allo schema normativo di cui all'art. 1 comma 2 lettera e) della legge n. 230 del 1962 celava l'intento di eludere la disciplina del contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso chiedeva al Tribunale : a) di dichiarare la nullità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro e di dichiarare conseguentemente costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 8.3.1990; b) di ordinare ex art. 18 St.Lav. la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della RAI al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno della illegittima risoluzione del rapporto fino a quello della effettiva reintegrazione; c) di condannare la RAI al pagamento di tutte le retribuzioni relative ai periodi non lavorati.

La RAI spa si costituiva e in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda, assumendo che il preteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato si era risolto per mutuo consenso, sia per il tempo (circa due anni) trascorso tra la scadenza dell'ultimo contratto a termine e la domanda giudiziale, sia perché la ricorrente aveva iniziato un nuovo lavoro. Nel merito

deduceva l'infondatezza della domanda atteso che la ricorrente era stata assunta al fine di fronteggiare temporanee esigenze produttive in relazioni a specifici programmi. Osservava infine che nella specie non era applicabile il disposto dell'art. 18 St.Lav.

Con sentenza del 13.12.1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Roma, accogliendo l'appello della lavoratrice, con sentenza depositata il 9.4.2002, dichiarava la nullità dell'apposizione del termine agli otto contratti stipulati dalle parti, dichiarava costituito tra le medesime parti ex art. 1 comma 2 legge n. 230/1960 un rapporto di lavoro subordinato dal 26 giugno 1993, condannava la RAI al pagamento delle retribuzioni maturate dal 4.12.1998, oltre accessori, nonché al pagamento delle retribuzioni dovute nei periodi intermedi tra il 26.6.1993 ed il 20.6.1997, oltre accessori.

Osservava la Corte che per la validità di un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore dello spettacolo occorre in via generale che il rapporto si riferisca ad attività specifiche e delimitate nel tempo per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo. A tal fine occorre in particolare che lo spettacolo o programma al quale si ricollega l'assunzione a termine sia unico, anche se ripetuto nel tempo in diverse puntate, ma comunque a durata predeterminata, non essendo consentita l'assunzione a termine per più spettacoli o programmi o per programmi di durata indeterminata; occorre inoltre che sussista un vincolo di necessità diretta dell'apporto del lavoratore assunto, cioè una connessione reciproca tra la specificità dell'apporto e la specificità del programma, nel senso che la legge consente il contratto a termine

Donir

di tutti gli apporti lavorativi che concorrono a formare la specificità del programma o dello spettacolo.

Rilevava la Corte che la RAI non aveva dedotto né dimostrato la specificità delle mansioni cui era stata addetta l'appellante; al contrario l'eterogeneità dei programmi per i quali l'appellante era stata assunta dimostrava la genericità delle mansioni a questa affidate e quindi la mancanza di particolari esigenze di maggiore varietà e ricchezza di programmi e di spettacolo per le quali era necessario il ricorso all'apporto di diverse componenti lavorative.

Il giudice di appello riteneva pertanto di dover dichiarare la nullità delle clausole del termine apposte ai vari contratti e la costituzione in loro vece di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia per la mancanza del requisito della specificità, richiesto dall'art. 1 comma 2 lett. E) della legge, sia perché la ripetizione di contratti a termine nulli era chiaramente diretta ad eludere la normativa vincolistica sui contratti a termine. Osservava comunque che la successione dei contratti a termine nel periodo in esame aveva subito una interruzione di circa tre anni dal 1990 al 1994; la durata dell'interruzione faceva quindi presumere la volontà delle parti di interrompere la collaborazione. Doveva quindi ritenersi che tra le parti erano intercorsi due distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dall'8.3.1990 al 31.5.1990 e dall'8.4.1993 alla cessazione definitiva.

Da quanto sopra esposto la Corte riteneva altresì che la RAI fosse tenuta al pagamento delle retribuzioni per i periodi intermedi tra un contratto e l'altro, nonché in relazione all'ultimo contratto, dal 4.12.1998, data dell'atto con il quale la Carosi dichiarava alla RAI di essere disponibile a riprendere l'attività lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza la RAI spa ha proposto ricorso con quattro motivi. Elisabetta Carosi resiste con controricorso. La RAI ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1372 e 1375 c.c. e dell'art.112 CPC la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ommesso di esaminare l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda della Carosi per la prolungata inerzia della lavoratrice, nel senso che questa aveva notificato il ricorso introduttivo soltanto in data 21.5.1999 mentre l'ultimo contratto di lavoro a termine era terminato il 13 giugno 1997, senza manifestare nel frattempo alla RAI il proprio intendimento di contestare la legittimità delle assunzioni a termine. Il prolungato disinteresse delle parti, secondo la ricorrente, doveva essere apprezzato dal giudice di merito come indice di una volontà estintiva del rapporto di lavoro, ove si ritenesse sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e cioè come indice di estinzione del rapporto per mutuo dissenso. Nello stesso senso la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare la circostanza, ammessa dalla Carosi, di aver prestato attività lavorativa in favore di terzi dopo la cessazione dell'ultimo rapporto a termine. Per contro il silenzio delle parti è stato apprezzato dalla Corte soltanto come indice di risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro, intercorso dall'8 marzo al 31 maggio 1990, mentre il giudice di appello ha completamente ommesso di valutare l'inerzia della Carosi in relazione alla ipotizzabile risoluzione per mutuo consenso anche del secondo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il motivo è infondato.

Alfonso

Premesso che la violazione degli artt. 1362 e 1375 C.C. è solo enunciata ma non sviluppata, osserva la Corte che il motivo di ricorso in esame si incentra sulla dedotta violazione della norma di cui all'art. 1372 C.C. Essendo stata prospettata una violazione di legge, la carenza di motivazione sul punto da parte della Corte di Appello può essere però integrata dal giudice di legittimità a norma dell'art. 384 secondo comma C.P.C., poiché la decisione del giudice di merito è conforme al diritto. Nella specie, infatti, non è ravvisabile alcuna risoluzione del contratto per mutuo consenso, poiché né il decorso di un lasso di tempo più o meno lungo tra l'interruzione della prestazione lavorativa e la domanda giudiziale, né l'inizio di un nuovo lavoro sono elementi che possono far presumere la comune volontà di risolvere il rapporto. Va considerato, da un lato, che l'inerzia dell'interessato non è apprezzabile se mantenuta nei limiti dei termini di decadenza o di prescrizione; dall'altro lato, che la ricerca di un nuovo lavoro è imposto al lavoratore dalla elementare necessità di sopperire comunque ai bisogni della vita. Entrambi i fatti, dunque, non possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti della comune volontà di risoluzione del rapporto.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1 comma 2 lett. E) della legge n. 230 del 1962, degli artt. 112 e 437 CPC nonché vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso la validità dei vari contratti di lavoro a termine per mancanza del requisito della specificità.

La ricorrente in primo luogo si duole del fatto che la Corte di Appello non ha preso in esame l'eccezione di inammissibilità della deduzione di mancanza di specificità dei programmi, proposta dalla Carosi per la prima volta in appello e fondato sull'art. 1

comma 2 lett.E della legge 230/1962, mentre in primo grado a fondamento della nullità dei contratti a termine la donna aveva dedotto soltanto l'intento fraudolento della società, fondato sull'art. 2 della legge. Di conseguenza la deduzione era nuova non solo perché fondata su circostanze di fatto non allegate in primo grado, ma anche perché fondata su una diversa causa petendi.

Osserva poi la ricorrente che il testo dall'art. 1 comma 2 lett. E) della legge n. 230 del 1962, come modificato dalla legge n. 266 del 1977, mentre richiede che l'assunzione a termine avvenga per programmi o spettacoli specifici, non richiede affatto uno specifico e rilevante apporto creativo all'esecuzione del programma da parte del lavoratore con esclusione di mansioni generiche. La "specificità" va riferita al programma e non alle mansioni del lavoratore. La volontà del legislatore, quale risulta dalla lettera della legge, è infatti nel senso di escludere la possibilità di assunzioni a termine per le attività che non integrino la produzione di uno specifico programma o spettacolo, ma rifluiscono nel genus indistinto dell'attività imprenditoriale; la norma non autorizza affatto l'interpretazione data dalla Corte territoriale secondo cui l'apposizione del termine sarebbe consentita soltanto in presenza di un "vincolo di necessità diretta" tra prestazione lavorativa e programma ovvero in presenza di mansioni connotate in termini di particolare creatività.

L'eccezione di inammissibilità della domanda per novità della questione di specificità è destituita di fondamento.

Dall'atto introduttivo del giudizio si evince infatti chiaramente che la Carosi ha posto espressamente la questione della illegittimità dei contratti a termine anche con riferimento alla genericità delle mansioni assegnate, assumendo che l'art. 1 della

legge 230/1962 richiede un vincolo di necessità diretta dell'assunzione rispetto al programma, con esclusione dalla previsione legale delle posizioni lavorative corrispondenti ad esigenze generali dell'azienda e sganciate dalle esigenze specifiche del programma (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso).

Nel merito il motivo di ricorso è infondato.

La Corte non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di specificità dell'apporto lavorativo del lavoratore assunto a tempo determinato.

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, infatti, la disposizione di cui all'art. 1 comma due lett. E) della legge n. 230 del 1962 va intesa nel senso che per la legittimità dell'assunzione a termine di personale in relazione a spettacoli o programmi radiofonici o televisivi occorre (oltre alla specificità del programma e dello spettacolo, nel senso che esso deve essere destinato a sopperire ad esigenze temporanee, deve essere caratterizzato dall'appartenenza ad una species di un certo genus e deve essere, inoltre, determinato e nominato) che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, nel senso che la legittimità della utilizzazione del contratto a termine implica che la "specificità" dello spettacolo o del programma renda essenziale l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, del soggetto "esterno" incaricato della specifica prestazione, anche perché l'attività richiestagli non è facilmente fungibile con quella espressa dal personale di ruolo dell'ente (in questo senso cfr. Cass. n. 1827 del 1995, Cass. n. 774 del 2000, Cass. n. 17070 del 2002).

Opini

La Corte di Appello, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità e neppure censurato sul punto dalla ricorrente, ha dato compiuta ragione del carattere "generico" e non "specifico" delle mansioni affidate alla Carosi, nel senso sopra evidenziato; ne consegue che le censure mosse dalla RAI alla sentenza impugnata sullo specifico problema non sono meritevoli di accoglimento.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2 della legge 230 del 1962 e degli artt. 112 e 437 CPC nonché vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullità dei contratti a termine per un preteso intento fraudolento della RAI. Osserva la ricorrente che l'esistenza di una pluralità di contratti a termine non costituisce di per sé prova dell'intento fraudolento quando tra una assunzione e l'altra sia stato rispettato il termine minimo previsto dalla legge. La lavoratrice, inoltre, su cui gravava il relativo onere, non aveva fornito alcuna prova del dedotto intento fraudolento della società.

Ritiene la Corte che il rigetto del secondo motivo di ricorso comporti l'assorbimento del terzo. Il giudice di appello, infatti, ha fondato il giudizio di nullità dei contratti a termine in esame su una duplice ratio decidendi: e cioè sia sulla mancanza del requisito di specificità della prestazione lavorativa, richiesto dall'art. 1 comma due lettere e) della legge, sia sulla volontà della RAI di eludere le norme imperative sul lavoro a termine, di cui al successivo art. 2. Orbene, l'accertata fondatezza della illegittimità dei contratti a termine per inosservanza del requisito della specificità dell'apporto lavorativo, di per sé sufficiente alla dichiarazione di nullità dei contratti, esime la Corte dalla necessità di esaminare l'ulteriore ragione di invalidità dei contratti medesimi.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2 della legge 230/1962 e dell'art. 112 CPC nonché vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di Appello, condannando la RAI a corrispondere alla Carosi le retribuzioni maturate nei periodi intermedi fra un contratto e l'altro, è incorsa nel vizio di ultrapetizione, poiché la Carosi nell'atto introduttivo aveva allegato la responsabilità precontrattuale della società, per averla coinvolta in contratti parzialmente nulli ed inefficaci, ed aveva chiesto il risarcimento nei limiti del c.d. interesse negativo.

La Corte territoriale peraltro così statuendo è incorsa in errore di diritto poiché la giurisprudenza della S.C. ha escluso che in caso di nullità di successivi contratti a termine e di unificazione del rapporto di lavoro il lavoratore abbia diritto alla retribuzione per gli intervalli non lavorati.

Rileva ancora ~~la Corte~~ che l'affermazione secondo cui la brevità degli intervalli non lavorati induceva a presumere che la Carosi fosse rimasta sempre a disposizione del datore di lavoro, era priva di valore probatorio, mancando elementi gravi precisi e concordanti di riscontro. *Doni*

Parimenti infondata era l'affermazione secondo cui la comunicazione del 4.12.1998 costituiva atto di messa in mora della RAI, trattandosi invece di atto indirizzato ad un terzo (Ufficio di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro) per l'attivazione della procedura di conciliazione.

Le varie censure sono tutte destituite di fondamento.

Quanto alla prima doglianza, si osserva che la Carosi nel ricorso introduttivo ha espressamente chiesto la condanna della RAI, a titolo di risarcimento danni, al pagamento delle retribuzioni relative ai periodi non lavorati, sia pure in base ad una singolare

ricostruzione della responsabilità precontrattuale in caso di validità ed efficacia del contratto (cfr. ricorso introduttivo a pagg. 8 e 9). Nella sentenza impugnata non è ravvisabile, quindi, alcun vizio di ultrapetizione, fermo restando che il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica del fatto data dalla parte e che nella specie la Corte territoriale ha chiaramente legato il pagamento delle retribuzioni alla accertata nullità dei contratti a termine ed al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ordine alla seconda doglianza va osservato che questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di più contratti a termine nulli sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell'obbligo retributivo viene meno allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e l'unicità del rapporto, offra di riprendere il lavoro (Cass. n. 976 del 1996, Cass. n. 10773 del 2000, S.U. n. 14381 del 2002). Nella specie la Corte territoriale, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha ritenuto che la Carosi nei periodi intermedi sia rimasta sempre a disposizione dell'azienda, visti i brevi intervalli tra un contratto e l'altro. Trattasi di un apprezzamento delle concrete circostanze di fatto in cui il rapporto si è svolto che non presenta aspetti di manifesta irragionevolezza e avverso il quale non è sufficiente opporre la mancanza di prove positive.

Quanto infine alla lettera del 4 dicembre 1998, di cui la società ricorrente ha riprodotto il contenuto, va osservato che in essa espressamente la Carosi afferma che "dalla cessazione dell'ultimo contratto a tutt'oggi ha dato prova alla RAI della propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa", che "i contratti a termine..... sono illegittimi per violazione della legge n. 230/1962 artt. 1 e 2" e che pertanto la stessa" ha diritto di essere assunta

DB

con contratto a a tempo indeterminato dalla RAI.....e comunque ad essere retribuita dal giorno della illegittima risoluzione del rapporto". La Corte territoriale, anche in questo caso con apprezzamento in fatto non suscettibile di riesame nel merito, ha ravvisato in tale documento, indirizzato all'Ufficio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro ma certamente portato a conoscenza della RAI nell'ambito della procedura di conciliazione, una dichiarazione di disponibilità della Carosi a riprendere l'attività lavorativa sospesa e ne ha tratto le dovute conseguenze in tema di pagamento delle retribuzioni.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2005

Il Cons. estensore

Giuseppe D'Agostino

Il Presidente

Giulio Sica

Giuse Feavella
 Deposito in Cancelleria
28 LUG. 2005
 oggi, *Giuse Feavella*
 IL CANCELLIERE



REGISTRO, E DA CONSEGUIRSI AL SENSO DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
 IN OTTOBRE 10
 DI SOLO DI
 IMPOSTA DA IMPORRE